



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Ufficio III - Ambito Territoriale di Campobasso
Via Garibaldi n. 25 86100 Campobasso — Tel. 0874.4975

Il Dirigente

- VISTO il D.L.vo 16/06/1994 n. 297;
- VISTA la legge 03/05/1999 n. 124;
- VISTA la legge 27/12/2006 n. 296, in particolare l'art. 1, comma 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
- VISTO il D. M. n. 60 del 10/03/2022, recante termini e modalità per l'aggiornamento e l'integrazione delle Graduatorie ad Esaurimento e delle graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed educativo valide per il triennio scolastico 2022-2025;
- VISTA la domanda di aggiornamento/permanenza/reinserimento/trasferimento, prot. n. 6889241 del 31/03/2022, con la quale **MINIELLO Daniela**, nata il 28/07/1973, ha chiesto il trasferimento dalle Graduatorie ad Esaurimento della Scuola dell'Infanzia e Primaria della Provincia di Chieti a quelle della Provincia di Campobasso, ai sensi del D. M. n. 60 del 10/03/202, per il triennio scolastico 2022-2025;
- CONSIDERATO che l'inserimento della docente in questione nelle Graduatorie ad Esaurimento della scuola dell'Infanzia e Primaria è stato disposto nelle more della definizione del rispettivo giudizio di merito (R.G. n. 6565/2020);
- VISTA la nota MIUR prot. n. 709 del 20/05/2020, avente ad oggetto "Applicazione della normativa vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del personale docente a seguito di sentenza";
- VISTA la sentenza n. **5547/2021** (R.G. n. 6565/2020), con cui il Consiglio di Stato, *"definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile, limitatamente alla posizione della parte rinunciante alla coltivazione del giudizio di appello, per il resto, lo rigetta e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata"*;
- VISTO l'art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20/12/2019 che ha apportato modifiche all'art. 4 della Legge n. 96 del 09/08/2018, di conversione del Decreto Legge n. 87 del 12/07/2018, con particolare riferimento ai commi 1 e 1bis, che salvaguardia *"la continuità didattica nell'interesse degli alunni"*;
- CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 25, comma 5, del vigente CCNL Comparto Scuola, è causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto;
- RITENUTO di dover dare esecuzione alla suindicata Sentenza del TAR per il Lazio n. 13746/2020;
- RITENUTO non necessario procedere alla comunicazione di cui all'art. 7 della Legge n. 241/1990 stante la natura vincolata e necessitata del presente provvedimento che non potrebbe avere contenuto diverso;

DECRETA

per le motivazioni sopra esposte e in esecuzione della Sentenza del TAR per il Lazio n. 5547/2021, l'esclusione di **MINIELLO Daniela** dalla procedura di aggiornamento/reinserimento/trasferimento

delle Graduatorie ad Esaurimento della scuola dell'Infanzia e Primaria della Provincia di Campobasso in quanto non in possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal D. M. n. 60/2022.

Per effetto della legge sulla privacy il presente provvedimento non contiene dati personali e sensibili alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati l'interessato o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla normativa disciplinante la materia dell'accesso agli atti.

L'Amministrazione si riserva fin d'ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente.

IL DIRIGENTE
Marialuisa FORTE

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Alla docente MINIELLO Daniela
Al sito web
Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici della Provincia
Agli Uffici Scolastici Territoriali – Loro Sedi
Alle OO.SS. della Provincia